



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 08/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 12/06/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 2.534,14.

Costitutosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- relativamente agli oneri assicurativi, l'avvenuto rimborso, da parte della Compagnia di Assicurazione, del premio relativo al ramo impiego per l'importo di € 588,36, calcolato secondo le Condizioni Generali di Assicurazione; mentre relativamente al premio vita/impiego, l'avvenuto rimborso, da parte dell'intermediario, dell'importo di € 203,44 calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma*



nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*
- *Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - accerta la natura *up front* delle commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A, del modulo SECCI) in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti.

Quanto al criterio di rimborso, il Collegio rileva che il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi. Parimenti *up-front* devono giudicarsi le provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito (nella specie un agente in attività finanziaria), in quanto in quanto pur in mancanza di una descrizione contrattuale delle attività remunerate attraverso tale voce di costo (lettera C, modulo SECCI), essendo stato il contratto stipulato nel 2014, deve tenersi conto del disposto dell'art. 128 quater del TUB, che descrive le attività dell'agente in attività finanziaria come attività chiaramente *up-front* in quanto propedeutiche alla concessione del finanziamento. Anche in questo caso il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi. Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura senz'altro *recurring* le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento (lett. B), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito e che, pertanto, esse siano rimborsabili per la quota non maturata a seguito della estinzione anticipata del finanziamento secondo il criterio proporzionale lineare (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8810/20). Nel caso di specie dette commissioni sono state già rimborsate al ricorrente.

Con riferimento agli oneri assicurativi di natura *recurring*, il Collegio rileva che per il “ramo vita” il rimborso è stato già effettuato secondo il criterio proporzionale lineare; per il “ramo impiego” rileva che nonostante il contratto faccia espresso rinvio alle CGA, prodotte dall'intermediario e contenenti la formula per la retrocessione del premio, il modulo di adesione alle polizze risulta sottoscritto dal ricorrente in ogni parte, tranne nel punto relativo alla dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione del fascicolo informativo, sicché la formula alternativa risulta inapplicabile, con la conseguente rimborsabilità *pro rata temporis*, assumendo come base di calcolo il premio netto (Cfr. Collegio di Bari, dec. n. 1797/20).

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,05%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione lett. A (up front)	€ 585,60	€ 351,36	€ 228,68	<input checked="" type="radio"/>		€ 228,68
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 585,60	€ 351,36	€ 228,68	<input type="radio"/>	€ 351,36	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.727,52	€ 1.036,51	€ 674,62	<input checked="" type="radio"/>		€ 674,62
<input type="radio"/>	oneri assicurativi vita (recurring)	€ 339,06	€ 203,44	€ 132,41	<input type="radio"/>	€ 203,44	€ 0,00
<input type="radio"/>	oneri assicurativi impiego (premio netto) (recurring)	€ 1.472,96	€ 883,78	€ 575,21	<input type="radio"/>	€ 588,36	€ 295,42
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.198,72
interessi legali						no	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.198,72.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI